

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2570/2000 del Consiglio, del 20 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 393/98 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese** 1
- Regolamento (CE) n. 2571/2000 della Commissione del 23 novembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 2572/2000 della Commissione, del 23 novembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 6
- Regolamento (CE) n. 2573/2000 della Commissione, del 23 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000 8
- Regolamento (CE) n. 2574/2000 della Commissione, del 23 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000 9
- Regolamento (CE) n. 2575/2000 della Commissione, del 23 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000 10
- Regolamento (CE) n. 2576/2000 della Commissione, del 23 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000 11
- Regolamento (CE) n. 2577/2000 della Commissione, del 23 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 12

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/735/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 aprile 1999, relativa al trattamento del contratto di leasing di tecnologia fra Philips e Rabobank da parte dell'amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1122] 13

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

1



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- * **Decisione della Commissione, del 28 giugno 2000, relativa alla parte della carta portoghese degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 riguardante le regioni ammissibili al beneficio della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1964] 22**
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 2256/2000 della Commissione, dell'11 ottobre 2000, che deroga, per quanto riguarda l'elenco delle varietà e delle associazioni varietali delle sementi di colza e di ravizzone «doppio zero», al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 258 del 12.10.2000) 27**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2570/2000 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 393/98 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 393/98 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 74,7 % sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti (qui di seguito denominati «il prodotto in questione») originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30.

B. PROCEDIMENTO ATTUALE

(2) In seguito, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame delle misure attualmente in vigore, presentata dalla Bulten Fasteners Co. Ltd (Repubblica popolare cinese) (qui di seguito denominata «la società interessata»), vale a dire una richiesta di avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 393/98, conformemente all'articolo 11, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (qui di seguito denominato «regolamento di base»). La società ha sostenuto di operare in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e di non essere collegata ad alcuno dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto delle misure antidumping in vigore sul prodotto in questione. Inoltre, la società ha affermato di non aver

esportato tale prodotto durante l'inchiesta iniziale (1° gennaio 1996 — 30 novembre 1996), ma di averlo esportato nella Comunità successivamente.

(3) Il prodotto contemplato dal presente riesame è lo stesso descritto nel regolamento (CE) n. 393/98.

(4) La Commissione ha esaminato le prove presentate dal produttore esportatore cinese interessato e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria interessata l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 59/2000 ⁽³⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 393/98 per quanto riguarda la società interessata e ha aperto un'inchiesta.

(5) Con il regolamento che ha avviato il riesame la Commissione ha abrogato anche il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 393/98 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione, fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società interessata e ha chiesto alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare tali importazioni, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(6) La Commissione ha ufficialmente informato la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Ha inoltre fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna richiesta in tal senso è stata presentata alla Commissione.

(7) I servizi della Commissione hanno inviato un questionario alla società interessata e alle sue due società collegate in Svezia (Bulten Micro Fasteners AB e Bulten Stainless Industry AB) che vendono il suo prodotto e hanno ricevuto risposte esaurienti nei termini stabiliti. Hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e hanno effettuato visite di controllo presso le sedi delle società.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 50 del 20.2.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 7 del 12.1.2000, pag. 1.

- (8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999 (qui di seguito denominato «periodo dell'inchiesta»).
- (9) Durante l'inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato durante l'inchiesta iniziale.

C. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL RIESAME

- (10) Dato che non sono state presentate richieste di riesame delle risultanze sul pregiudizio, il riesame si è limitato al dumping.

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di nuovo esportatore

- (11) L'inchiesta ha confermato che società interessata non aveva esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta iniziale e che le esportazioni nella Comunità erano iniziate in un momento successivo.

Inoltre, la società ha fornito prove documentali sufficienti del fatto di non essere collegata, direttamente o indirettamente, ai produttori esportatori cinesi oggetto delle misure antidumping in vigore sul prodotto in questione.

Di conseguenza, si conferma che la società interessata deve essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e pertanto deve essere determinato un margine di dumping individuale.

2. Dumping

a) Status di economia di mercato

- (12) Dato che la società interessata ha chiesto di beneficiare dello status di economia di mercato, sono state richieste informazioni particolareggiate sulla proprietà, il controllo della gestione e la determinazione delle politiche commerciali.
- (13) L'inchiesta svolta presso le sedi della società ha dimostrato che le cinque condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base relative alla concessione dello standard di economia di mercato sono state soddisfatte.
- (14) I risultati dell'inchiesta sono stati comunicati ai membri del comitato consultivo il 23 marzo 2000. Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni ma non sono state mosse obiezioni alle conclusioni dei servizi della Commissione.

b) Valore normale

- (15) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato valutato se il volume di vendite della società sul mercato interno relativo al prodotto in questione corrispondesse ad almeno il 5 % del volume delle esportazioni del prodotto simile nella Comunità. È

stato accertato che il volume delle vendite del prodotto simile sul mercato interno era notevolmente superiore alla soglia del 5 % summenzionata. Per ciascun tipo di elemento di fissaggio esportato nella Comunità, è stato poi accertato se sul mercato interno fossero realizzate vendite rappresentative di tipi identici o direttamente comparabili. È stato dimostrato che non era questo il caso e che infatti i tipi di elementi di fissaggio venduti sul mercato interno non erano affatto comparabili a quelli esportati nella Comunità, soprattutto perché i tipi di acciaio utilizzati sul mercato interno, anche se si trattava in ogni caso di acciaio inossidabile, erano diversi da quelli impiegati per l'esportazione.

- (16) Di conseguenza, il valore normale di ciascun tipo di elemento di fissaggio esportato nella Comunità è stato calcolato in base al costo di produzione sostenuto da questo produttore maggiorato di un congruo importo, per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, perché non è stato possibile utilizzare i prezzi di un altro produttore esportatore. Le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto sulle vendite interne nel corso di normali operazioni commerciali erano quelle del produttore in questione.

c) Prezzo all'esportazione

- (17) Tutte le esportazioni della società interessata sono state destinate ad una società collegata con sede nell'UE. Tale società ha venduto i prodotti a clienti indipendenti della Comunità e in parte ad un'altra società collegata, avente anch'essa sede nell'UE, che a sua volta ha venduto il prodotto in questione ed altri prodotti simili forniti da altri esportatori a clienti indipendenti.
- (18) Per determinare in maniera corretta il prezzo all'esportazione del prodotto in questione riferito soltanto alla società esportatrice, tale prezzo è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base a partire dal prezzo al quale il prodotto esportato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità dalla prima società collegata. Tale prezzo è stato adeguato per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti.
- (19) È stato utilizzato un margine di profitto del 5 %, conforme alle conclusioni relative agli esportatori non collegati durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

d) Confronto

- (20) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto è stata confrontata, allo stadio franco fabbrica, con una media ponderata dei prezzi all'esportazione allo stesso stadio commerciale.

(21) Ai fini di un equo confronto, sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze rilevate e risultati tali da influire sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti effettuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base riguardano gli oneri all'importazione, conti e riduzioni, trasporto, movimentazione e costi accessori e credito.

e) Margine di dumping

(22) Dal confronto è emerso che le esportazioni verso la Comunità del prodotto in questione effettuate durante il periodo dell'inchiesta erano oggetto di dumping.

(23) La media ponderata del margine di dumping calcolata per la società interessata, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è pari al 18,5 %.

E. MODIFICA DELLE MISURE SOGGETTE A RIESAME

(24) In base ai risultati dell'inchiesta, si ritiene che le importazioni nella Comunità di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti prodotti ed esportati dalla Bulten Fasteners Co. Ltd (Repubblica popolare cinese) debbano essere oggetto di un dazio antidumping corri-

spondente al margine di dumping calcolato per la società. Si propone pertanto di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 393/98.

F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(25) Poiché nell'ambito del riesame sono state riscontrate pratiche di dumping in rapporto alla Bulten Fasteners Co. Ltd (Repubblica popolare cinese), il dazio antidumping applicabile alla società deve essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla data di avvio del presente riesame sulle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 59/2000.

G. COMUNICAZIONE E DURATA DELLE MISURE

(26) La società in questione è stata informata dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle sue importazioni nella Comunità.

(27) Il presente riesame non incide sulla scadenza del regolamento (CE) n. 393/98 conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 393/98 è sostituita, per quanto riguarda la Cina, dalla tabella seguente:

«Paese	Società	Aliquota di dazio	Codice addizionale TARIC
Cina	Bulten Fasteners Co. Ltd	18,5 %	A208
	Ningbo Shyechang Metal Products	24,2 %	8757
	Power Van Industrial Co. Ltd	13,6 %	8333
	Tutte le altre società	74,7 %	8900»

2. Il dazio istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in questione registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 59/2000.

3. Salvo diversamente disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

REGOLAMENTO (CE) N. 2571/2000 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	109,8
	204	115,6
	999	112,7
0707 00 05	052	116,0
	999	116,0
0709 90 70	052	82,8
	999	82,8
0805 20 10	204	74,8
	999	74,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,8
	999	62,8
	0805 30 10	64,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	528	28,7
	600	64,7
	999	52,6
	052	76,5
	400	85,7
	404	102,8
	999	88,3
0808 20 50	052	73,9
	064	57,5
	388	78,5
	400	84,7
	999	73,7

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2572/2000 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2000
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2562/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 293 del 22.11.2000, pag. 7.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 novembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	29,66	2,39
1701 11 90 ⁽¹⁾	29,66	6,70
1701 12 10 ⁽¹⁾	29,66	2,25
1701 12 90 ⁽¹⁾	29,66	6,27
1701 91 00 ⁽²⁾	27,99	11,24
1701 99 10 ⁽²⁾	27,99	6,72
1701 99 90 ⁽²⁾	27,99	6,72
1702 90 99 ⁽³⁾	0,28	0,37

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 2573/2000 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2000 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 37.

REGOLAMENTO (CE) N. 2574/2000 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 3,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2575/2000 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento
(CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2576/2000 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 25,31 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2577/2000 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 29,49 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1999

relativa al trattamento del contratto di leasing di tecnologia fra Philips e Rabobank da parte dell'amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(1999) 1122]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/735/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo, considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Attraverso articoli nel giornale di gennaio e febbraio 1997, in cui veniva riferito che l'amministrazione finanziaria olandese aveva approvato un contratto di leasing di tecnologia che avrebbe comportato un consistente quanto non specificato onere per il bilancio statale, la Commissione ha appreso che i Paesi Bassi potevano aver concesso degli aiuti a Philips e/o a Rabobank nell'ambito di detto contratto.
- (2) Con lettera del 24 aprile 1997 la Commissione ha comunicato al governo olandese l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, per gli eventuali aiuti in forma di agevolazioni fiscali concessi nell'ambito di un'operazione di vendita seguita da leasing (sale-leaseback) fra Philips e Rabobank, in appresso denominata «contratto di leasing di tecnologia».
- (3) La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dagli Stati membri né da terzi interessati.

II. DESCRIZIONE

- (4) Nel 1992 Philips ha ceduto un determinato know-how, per un valore di bilancio di 2 200 milioni di NLG, alla controllata Electrologica. In cambio Philips ha ricevuto delle quote di detta impresa e ha concesso un prestito ad un tasso di interesse annuale del 7 %. Electrologica ha a sua volta ceduto in leasing a Philips il know-how acquistato ricevendo dei corrispettivi per la licenza (royalty) da parte di Philips.

- (5) Il 30 novembre 1993 Philips e Rabobank hanno convenuto che, il 3 gennaio 1994, Philips avrebbe ceduto le sue quote di Electrologica a Rabobank. Il valore di mercato del know-how ammontava allora a 2 800 milioni di NLG. Per dette quote Rabobank a versato allora a Philips 640 milioni di NLG in contanti. Philips continuava a mantenere il proprio credito di 2 200 milioni di NLG nei confronti di Electrologica, da quel momento una controllata di Rabobank. In base a un altro accordo stipulato fra Rabobank e Philips, quest'ultima avrebbe inoltre avuto diritto alla metà dei futuri introiti derivanti da subconcessioni del know-how a terzi. A Rabobank sarebbe spettata l'altra metà.
- (6) Il contratto di vendita seguita da leasing fra Philips e Electrologica comportava, da parte di Electrologica, un pagamento di interessi annui di 154 milioni di NLG a Philips e, da parte di quest'ultima, il pagamento di royalty annue per 140 milioni di NLG a Electrologica. Il contratto comportava inoltre il diritto per Rabobank di retrocedere dette quote a Philips per 50 milioni di NLG. Tale diritto aveva effetto trascorsi dieci anni dall'acquisizione delle quote di Electrologica, e per un periodo di ventiquattro mesi.
- (7) Col trasferimento delle quote di Electrologica da Philips a Rabobank, Electrologica non fa più parte del gruppo Philips sotto il profilo fiscale. Ciò significa che il reddito imponibile di Electrologica non viene più cumulato con il reddito imponibile di Philips. Dopo il rilevamento delle quote Electrologica entra a far parte del gruppo fiscale di Rabobank, e ai fini tributari deve essere preso in considerazione il bilancio consolidato Philips-Rabobank.
- (8) Considerato complessivamente, il contratto di leasing di tecnologia implica uno slittamento del reddito imponibile del gruppo fiscale di Philips verso il gruppo fiscale di Rabobank, poiché il diritto esclusivo di ammortizzare il know-how passa da Philips a Rabobank. In cambio Philips riceve da Rabobank un pagamento immediato in contanti di 640 milioni di NLG e il credito interno al gruppo Philips si trasforma in un prestito a Rabobank, il che significa un sostanziale miglioramento del bilancio di Philips.
- (9) Sia Philips che Rabobank sono imprese private. Philips è quotata alla Borsa valori di Amsterdam e Rabobank è una cooperativa. Lo Stato olandese non è né azionista di Philips né membro della cooperativa Rabobank. Il contratto di leasing di tecnologia è pertanto un'operazione commerciale fra imprese private.
- (10) La Commissione ha deciso di avviare, in relazione al contratto di leasing di tecnologia, la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE per i seguenti motivi:
 - per valutare l'esistenza di eventuali oneri per il bilancio statale occorre poter disporre dei dati sulla durata e le quote d'ammortamento del know-how, e sui criteri alla base di tale ammortamento,
 - non si disponeva di un'analogia base riguardo alla rivalutazione del know-how da 2 200 milioni a 2 800 milioni di NLG,
 - non era chiaro se il reddito imponibile di Philips negli anni in questione fosse sufficiente perché l'impresa potesse beneficiare appieno dell'ammortamento del know-how,
 - per poter valutare se il fisco olandese si fosse avvalso di poteri discrezionali a vantaggio di Philips e/o di Rabobank occorreva disporre di informazioni supplementari sulle disposizioni fiscali relative ai contratti di sale-leaseback per le attività immateriali.

III. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

- (11) La comunicazione della Commissione che invita gli Stati membri e i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni è stata pubblicata l'8 novembre 1997 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾. Ad essa non è stato dato alcun seguito, né da parte degli Stati membri né di terzi interessati.

IV. OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

- (12) Il governo olandese ha fatto pervenire le proprie osservazioni con lettera del 28 ottobre 1997. Secondo le autorità olandesi il trattamento fiscale del contratto di leasing di tecnologia fra Philips e Rabobank non contiene alcun elemento di aiuto di Stato da parte dell'amministrazione finanziaria olandese, poiché essa si è limitata ad applicare le disposizioni fiscali generali e non si è avvalsa di alcun potere discrezionale. Il governo olandese ha fornito altresì specifiche risposte alle domande poste dalla Commissione. Durante un incontro fra funzionari del ministero olandese delle finanze e

⁽¹⁾ GU C 338 dell'8.11.1997.

rappresentanti della Commissione europea avvenuto all'Aia il 19 febbraio 1998, questi ultimi hanno avuto la possibilità di esaminare documenti riservati. La Commissione ha in seguito richiesto alcune informazioni mancanti con lettera del 24 aprile 1998, e il governo olandese ha fornito, con lettera del 29 aprile 1998, tutti i dati necessari.

- (13) Nelle sue osservazioni il governo olandese ha spiegato che:
- il diritto civile e il diritto tributario dei Paesi Bassi non contengono alcuna disposizione particolare per la valutazione delle operazioni di vendita seguite da leasing. Tuttavia la giurisprudenza dell'Alta Corte di Giustizia (Hoge Raad) nei Paesi Bassi non lascia dubbi in merito alla validità giuridica di tali operazioni alla luce del diritto vigente ⁽¹⁾,
 - poiché non esistevano disposizioni particolari per la valutazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, delle operazioni di sale-leaseback di beni immateriali, il contratto di leasing di tecnologia fra Philips e Rabobank doveva essere giudicato in base al principio di una «corretta prassi commerciale», quale stabilita dal diritto tributario dei Paesi Bassi. In base a tale principio il titolare di un capitale fisso può ammortizzare ogni anno una parte del prezzo d'acquisto per il calcolo del reddito imponibile. Nel caso di un'operazione di sale-leaseback di beni immateriali il quesito essenziale che si pone riguarda l'individuazione dell'effettivo proprietario (economico) del bene: il concedente oppure l'utilizzatore. La valutazione della proprietà (economica) del know-how è stata effettuata in base al diritto civile e tributario nonché in base alla giurisprudenza,
 - l'amministrazione finanziaria olandese aveva già approvato nel 1987 un altro caso di vendita seguita da leasing per attività immateriali (diritti di marchio), e ciò puramente in base all'interpretazione delle norme tributarie vigenti,
 - il valore contabile del know-how prima del trasferimento di Electrologica era basato sul costprice minus (minor valore fra il prezzo di mercato e il prezzo di costo), escludendo alcuni elementi di costo in forza del principio prudenziale che discende da quello della «corretta prassi commerciale». La legislazione olandese ⁽²⁾ stabilisce che le attività debbano essere stimate al valore di mercato del momento in cui la controllata esce dal gruppo fiscale, in modo che ai fini del trattamento tributario possano emergere le riserve latenti. Il valore di mercato del know-how di Electrologica al momento del trasferimento a Philips era stato determinato in base agli orientamenti dell'OCSE in materia di fissazione dei prezzi di trasferimento ⁽³⁾,
 - i versamenti di royalty e di interessi fra Philips e Rabobank sono eseguiti integralmente per un periodo di dieci anni, ossia per la durata del contratto. Nel 1994 e 1995, tuttavia, il debito della Philips in royalty e il suo credito in contanti nei confronti di Rabobank si sono mutualmente compensati,
 - la comunicazione relativa alle direttive per la valutazione delle operazioni di sale-leaseback i attività immateriali, pubblicata dall'amministrazione finanziaria olandese il 22 agosto 1994, fornisce semplicemente un'interpretazione delle norme fiscali vigenti, e non contiene alcuna modifica della legislazione in materia. Inoltre, l'applicazione a posteriori di dette direttive al contratto di leasing di tecnologia fra Philips e Rabobank non avrebbe portato a risultati diversi.
- (14) Tali argomenti sono stati forniti dalle autorità olandesi nello scambio di corrispondenza e durante l'incontro con i rappresentanti della Commissione. Il governo dei Paesi Bassi ha inoltre comunicato i dati seguenti:
- informazioni dettagliate sui regimi di ammortamento applicabili a Philips e Rabobank,
 - dati sul reddito imponibile sia di Philips che di Rabobank per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993,
 - i contratti alla base dell'accordo di leasing di tecnologia fra Philips, Rabobank e Electrologica.

V. VALUTAZIONE

V.1. Valutazione tecnica dell'operazione

- (15) La Commissione osserva che la vendita di attività seguita da leasing è diffusa come strumento di finanziamento sia negli Stati membri dell'Unione europea che nei paesi terzi. Una conseguenza di tali operazioni è che il concedente che ha acquisito la proprietà delle attività ottiene il diritto esclusivo all'ammortamento di tali attività a fini fiscali. Da un'analisi della legislazione fiscale nell'Unione europea emerge che ciò vale per quasi tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ Cfr. il caso Keereweer/Sogelease, BNB 1995/16, in cui l'Alta Corte ha statuito che operazioni di vendita seguite da leasing di macchine tipografiche erano giuridicamente valide.

⁽²⁾ Condizioni standard (n. 16) allegate all'articolo 15 della Wet Vennootschapbelasting («Legge in materia di imposta sulle società»).

⁽³⁾ Relazione OCSE «Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations» («Orientamenti in materia di fissazione dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni tributarie»).

- (16) La Commissione condivide il parere del governo olandese secondo cui la gestione delle attività immateriali non differisce in linea di principio dalla gestione di altre attività, anche se, per le specificità delle attività immateriali, possono applicarsi condizioni particolari ⁽¹⁾. Sotto tale aspetto la pubblicazione, da parte delle autorità finanziarie olandesi, di direttive riguardo alla vendita seguita da leasing di attività immateriali non è in contrasto con l'applicazione di disposizioni tributarie generali.
- (17) Con il passaggio delle quote di Electrologica da Philips a Rabobank, Electrologica non fa più parte del gruppo fiscale di Philips. Il reddito imponibile di Electrologica non è più cumulato con quello di Philips: l'impresa entra a far parte del gruppo fiscale di Rabobank con conseguente consolidamento del loro reddito imponibile. Il contratto di leasing di tecnologia ha anche altre conseguenze. In primo luogo, il diritto esclusivo di ammortizzare il know-how (ai fini della deduzione fiscale) è trasferito da Philips a Rabobank. Il contratto di leasing di tecnologia porta pertanto a una diminuzione del reddito imponibile di Rabobank e a un aumento di quello di Philips, cosicché Rabobank è soggetta a un carico fiscale minore, e Philips maggiore, di quanto sarebbe risultato in assenza del contratto. Detto contratto, in secondo luogo, procura a Philips un utile (imponibile) sul know-how di 600 milioni di NLG, che tale impresa non avrebbe registrato senza la vendita di Electrologica a Rabobank.
- (18) In base a tutti i dati forniti dall'amministrazione finanziaria olandese, la Commissione ha potuto constatare che, stipulando il contratto di leasing di tecnologia, né Philips né Rabobank hanno avuto perdite compensabili. In base alle cifre relative al reddito imponibile di Philips e Rabobank nel 1990, 1991, 1992 e 1993, la Commissione ha concluso che sia Philips che Rabobank potevano beneficiare pienamente dell'ammortamento del know-how. Inoltre le previsioni riguardo agli utili, sia per Philips che per Rabobank, erano favorevoli. Ogni cambiamento nel reddito imponibile come conseguenza del contratto di leasing di tecnologia dà luogo pertanto a un cambiamento nelle entrate fiscali totali dello Stato.
- (19) Più in dettaglio, nel reddito imponibile di Philips e Rabobank, e di conseguenza nel gettito fiscale dello Stato, si verificano i seguenti cambiamenti (cfr. anche la tabella sotto riportata):
- senza la vendita di Electrologica a Rabobank, il gruppo fiscale di Philips avrebbe potuto ammortizzare linearmente il know-how in quattro anni sulla base di un valore contabile di 2 200 milioni di NLG. Con la vendita di Electrologica il reddito imponibile di Philips aumenta in quattro anni di 550 milioni di NLG all'anno, e su tale reddito Philips versa il 35 % di imposte,
 - dopo la vendita di Electrologica a Rabobank l'ammortamento fiscale si basa su un valore contabile di 2 800 milioni di NLG. Il know-how viene ammortizzato nei primi sei anni sulla base del valore contabile residuo e per i successivi 4 anni in modo lineare. L'ammortamento del know-how diminuisce il reddito imponibile di Rabobank di 700 milioni di NLG il primo anno (25 % di 2 800), di 525 milioni di NLG il secondo anno (25 % di 2 100), e così via fino a 125 milioni di NLG al decimo anno, con un'aliquota fiscale del 35 % ⁽²⁾,
 - il pagamento di royalty e di interessi fra Philips e Rabobank ha luogo per un periodo di dieci anni, ossia la durata del contratto. Nella misura in cui le royalty dovute da Philips a Rabobank sono compensate dai pagamenti in contanti di Rabobank a Philips, non si verifica alcun concreto trasferimento di denaro,
 - Philips e Rabobank hanno convenuto che il prestito di 2 200 milioni di NLG concesso da Philips a Rabobank poteva essere estinto alla scadenza del contratto. Secondo una giurisprudenza costante nei Paesi Bassi, la conversione del debito è neutrale dal punto di vista fiscale ⁽³⁾,
 - per tutta la durata del contratto, tutte le entrate derivanti dalle subconcessioni del know-how di Electrologica a terzi sono ripartite fra Philips e Rabobank in parti uguali ad esse è applicata l'aliquota fiscale del 35 %. Dalle informazioni pervenute emerge che tali entrate sono attese nella seconda metà del periodo di durata del contratto (dal 1999).

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 556/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di licenza di know-how (GU L 61 del 4.3.1989, pag. 2).

⁽²⁾ Il governo olandese giustifica il diverso regime di ammortamento applicabile a Philips e Rabobank con il fatto che il know-how aveva per Philips un significato sostanzialmente diverso rispetto a Rabobank, per la quale svolge un ruolo puramente finanziario.

⁽³⁾ BNB 1969/202 e BNB 1978/140 per il creditore e BNB 1993/237 per il debitore.

- (20) La prima colonna della tabella 1 mostra l'aumento del reddito imponibile del gruppo fiscale di Rabobank, che risulta dal pagamento degli interessi da Philips a Electrologica. La seconda e la terza colonna mostrano la diminuzione del reddito imponibile del gruppo fiscale di Rabobank in seguito al pagamento degli interessi a Philips e all'ammortamento del know-how di Electrologica. La quarta colonna indica la diminuzione del reddito imponibile di Philips in seguito al pagamento delle royalty. Le tre colonne seguenti indicano l'aumento del reddito imponibile di Philips in seguito agli interessi ricevuti da Electrologica, al venir meno dell'ammortamento del know-how e infine all'utile contabile realizzato da Philips sul know-how con la vendita di Electrologica a Rabobank. La riga inferiore della tabella 1 mostra il valore attuale dei cambiamenti del reddito imponibile nel 1994. La tabella 2 mostra l'impatto sulle entrate fiscali dei cambiamenti del reddito imponibile, in base all'aliquota fiscale del 35 %.
- (21) Come mostra la tabella 2, l'effetto del contratto di leasing di tecnologia sui gettiti fiscali è un loro aumento a breve termine e una loro diminuzione a lungo termine. Tale cambiamento delle entrate fiscali nel tempo può essere attribuito a due fattori. In primo luogo, come conseguenza del passaggio di Electrologica a Rabobank, avvenuto nel 1994, Philips realizza le riserve latenti sul know-how, che sono tassate quello stesso anno. In secondo luogo, come conseguenza delle differenze nei regimi di ammortamento di Philips e Rabobank, gli ammortamenti del know-how sono in una certa misura decelerati.

Non sono presi in considerazione eventuali introiti fiscali derivanti da subconcessioni. Per le entrate fiscali complessive è irrilevante se sia Philips a ricevere le royalty (nel caso in cui il know-how non fosse stato venduto a Rabobank), o se queste siano divise a Philips e Rabobank (come prevede il contratto di leasing di tecnologia stipulato fra Philips e Rabobank).

Tabella 1

Spostamenti del reddito imponibile come conseguenza dell'accordo di leasing di tecnologia (1994 = anno 1)

Anno	Rabobank			Philips			Totale	
	Royalty	Interessi	Ammorta- menti	Royalty	Interessi	Ammorta- menti	Valore contabile	
1	140	- 154	- 700	- 140	154	550	600	+ 450
2	140	- 154	- 525	- 140	154	550	—	+ 25
3	140	- 154	- 394	- 140	154	550	—	+ 156
4	140	- 154	- 295	- 140	154	550	—	+ 255
5	140	- 154	- 220	- 140	154	—	—	- 220
6	140	- 154	- 166	- 140	154	—	—	- 166
7	140	- 154	- 125	- 140	154	—	—	- 125
8	140	- 154	- 125	- 140	154	—	—	- 125
9	140	- 154	- 125	- 140	154	—	—	- 125
10	140	- 154	- 125	- 140	154	—	—	- 125

Valore attuale (nell'anno 1 = 1994 in base a un tasso di attualizzazione dell'1,06):

1	1 031	- 1 133	- 2 279	- 1 031	1 133	1 906	+ 566	+ 193
---	-------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	-------

Tabella 2

Modifiche nelle entrate fiscali (aliquota fiscale del 35 %) come conseguenza dell'accordo di leasing di tecnologia (1994 = anno 1)

Anno	Rabobank			Philips			Totale	
	Royalty	Interessi	Ammorta- menti	Royalty	Interessi	Ammorta- menti	Valore contabile	
1	49	- 54	- 245	- 49	54	192	210	+ 157
2	49	- 54	- 184	- 49	54	192	—	+ 8
3	49	- 54	- 138	- 49	54	192	—	+ 54
4	49	- 54	- 103	- 49	54	192	—	+ 89
5	49	- 54	- 77	- 49	54	—	—	- 77
6	49	- 54	- 58	- 49	54	—	—	- 49
7	49	- 54	- 44	- 49	54	—	—	- 44
8	49	- 54	- 44	- 49	54	—	—	- 44
9	49	- 54	- 44	- 49	54	—	—	- 44
10	49	- 54	- 44	- 49	54	—	—	- 44

Valore attuale (nell'anno 1 = 1994 in base a un tasso di attualizzazione dell'1,06):

1	411	- 452	- 798	- 411	452	667	198	+ 68
---	-----	-------	-------	-------	-----	-----	-----	------

- (22) Il contratto di leasing di tecnologia può essere considerato favorevole per il bilancio statale, nel senso che le entrate fiscali sono anticipate. Il valore attuale di tale vantaggio corrisponde, nel 1994, a 68 milioni di NLG, in base a un tasso di attualizzazione dell'1,06 % ⁽¹⁾. Il vantaggio fiscale per Rabobank verrebbe pagato interamente da Philips, che a seguito del contratto di leasing di tecnologia diventa soggetta a un maggior carico fiscale. Il vantaggio fiscale per Rabobank può essere considerato parte della somma che Philips versa per i servizi finanziari di Rabobank.
- (23) Le valutazioni effettuate all'epoca dal fisco olandese, come riportato dalla stampa, in base alle quali il contratto di leasing di tecnologia avrebbe costituito un onere per il bilancio statale, non tenevano conto delle conseguenze fiscali che detto contratto comporta per Philips.

V.2. Applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE relativamente al trattamento fiscale del contratto di leasing di tecnologia

- (24) Il contratto di leasing di tecnologia deve essere valutato in base ai criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE. Per contenere un elemento di aiuto di Stato il contratto di leasing di tecnologia deve conferire dei vantaggi alle imprese a spese del bilancio statale. Tale vantaggio inoltre, per configurarsi come aiuto di Stato, deve essere selettivo o specifico, deve cioè favorire certe imprese o la produzione di certi beni. Deve inoltre essere accertata una distorsione della concorrenza o un effetto pregiudizievole sugli scambi fra Stati membri.
- a) *Effetto pregiudizievole sugli scambi fra Stati membri*
- (25) Come indicato all'avvio della procedura, Philips e Rabobank operano sul mercato comune anche al di fuori dei Paesi Bassi. Eventuali aiuti a tali imprese conferirebbero loro, pertanto, una posizione più favorevole per competere con i propri beni e servizi, e anche per i concorrenti di altri Stati membri sarebbe più difficile competere con tali imprese nei Paesi Bassi. Un eventuale aiuto concesso a Philips e/o Rabobank inciderebbe quindi sugli scambi fra Stati membri.

⁽¹⁾ Con un tasso di attualizzazione più basso il vantaggio per il bilancio statale risulterebbe inferiore.

b) *Possibile carattere selettivo conferito dall'uso di poteri discrezionali*

- (26) Il trattamento degli operatori economici su base discrezionale può significare che l'applicazione individuale di una misura fiscale generale assume le caratteristiche di una misura selettiva⁽¹⁾. Nel valutare se l'amministrazione delle finanze olandese abbia esercitato poteri discrezionali a vantaggio di Philips e/o Rabobank, o se essa abbia semplicemente applicato disposizioni tributarie generali, la Commissione ha soppesato i fattori esposti in appresso.
- (27) La supposizione che l'amministrazione delle finanze olandese si sia avvalsa in una certa misura di poteri discrezionali a vantaggio di Philips e/o Rabobank è suscitata dal fatto che il governo olandese sia intervenuto nel trattamento della pratica. Tale intervento sembra tuttavia essere stato sollecitato dalle pressioni di Philips per porre fine a un conflitto sorto in seno all'amministrazione finanziaria. Il conflitto riguardava l'interpretazione della legislazione fiscale e impediva che venisse fornita una risposta definitiva in merito alle conseguenze, sul piano fiscale, dell'operazione prevista.
- (28) Poiché né il diritto civile né il diritto tributario dei Paesi Bassi contengono specifiche disposizioni per la valutazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei contratti di vendita con susseguente leasing, l'interrogativo posto è se tale valutazione dovesse essere basata sul principio generale della «corretta prassi commerciale», stabilito dal diritto tributario olandese. Applicando tale principio al contratto stipulato fra Philips e Rabobank, il quesito essenziale è determinare se Rabobank, con il solo trasferimento delle quote di Electrologica, abbia acquisito l'effettiva proprietà (economica) del know-how, e abbia di conseguenza titolo legittimo per procedere al suo ammortamento⁽²⁾. L'effettiva proprietà economica implica rischi riguardo alle attività. Rabobank ha diritto al plusvalore del know-how alla fine del periodo di validità del contratto e alla metà degli introiti derivanti dalle licenze in subconcessione. In base ai dati a disposizione, la Commissione conclude che, alla luce della legislazione e della giurisprudenza olandese, tali elementi sono sufficienti per determinare un rischio, e di conseguenza la proprietà economica.
- (29) Anche le condizioni contenute nella comunicazione pubblicata nell'agosto 1994 dall'amministrazione finanziaria olandese riguardo ai contratti di sale-leaseback di attività immateriali sono incentrate soprattutto sul concetto di proprietà economica. La comunicazione presenta direttive per l'interpretazione della legge olandese e non vi apporta alcuna modifica. Poiché la comunicazione è stata pubblicata solo dopo la stipulazione del contratto di leasing di tecnologia, è possibile verificare soltanto se tale contratto soddisfa a posteriori le condizioni esposte nella comunicazione. Il risultato della verifica non invalida la conclusione che siano state applicate norme tributarie generali.
- (30) In base alla comunicazione, per la valutazione dei contratti di vendita di beni immateriali con susseguente leasing sono applicabili cinque criteri:
- 1) Il proprietario originario non può riservarsi alcun diritto esclusivo di utilizzo del bene; a tale proposito è inoltre importante stabilire chi, alla fine del periodo di leasing, abbia l'effettiva facoltà di disporre dei beni immateriali.
 - 2) La durata del contratto di leasing deve essere più breve della durata di vita del bene immateriale.
 - 3) L'ammortamento deve essere correlato alle royalty e deve tenere conto di un valore residuo ragionevole.
 - 4) Il prezzo di trasferimento deve fondarsi su una base oggettiva, e l'amministrazione finanziaria deve poterlo controllare.
 - 5) Le royalty e gli altri vantaggi per il concedente devono essere sufficienti per compensare l'ammortamento e gli interessi.
- (31) In base alla stessa comunicazione non è necessario soddisfare nella loro interezza i criteri 1, 2 e 5, se la mancata osservanza di uno di essi è compensata da una completa osservanza degli altri. I cinque criteri devono essere sufficientemente soddisfatti nel loro insieme.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

⁽²⁾ Il solo fatto che il know-how sia un'attività immateriale non ne impedisce il trasferimento.

- (32) L'applicazione di tali criteri al contratto di leasing di tecnologia fra Philips e Rabobank porta ai seguenti risultati:
- 1) Il lease-back a Philips è in linea di principio esclusivo. Tuttavia il contratto prevede esplicitamente la possibilità che Philips monetizzi il know-how accordando a terzi subconcessioni, e che in tal caso Rabobank abbia diritto al 50 % degli introiti. Esiste un interesse reciproco, sia per Philips che per Rabobank, nell'accordare subconcessioni. All'epoca Philips stava effettuando un'ampia riorganizzazione, concentrandosi nuovamente sulle attività principali e chiudendo intere linee di produzione. Per tale ragione essa è interessata alla concessione di sublicenze a terzi. Dalle informazioni pervenute può essere concluso che pratica sia molto corrente presso detta impresa.

Secondo la comunicazione, un criterio pertinente per decidere se l'accordo sia o meno «esclusivo» è in particolare stabilire chi, alla fine del contratto di leasing, abbia l'effettiva facoltà di disporre dell'attività immateriale. È chiaro che sarà Rabobank ad aver tale facoltà: come indicato sopra essa ha il diritto, ma non il dovere, di rivendere a Philips le quote di Electrologica alla fine del periodo di leasing. Essa può inoltre porre fine al contratto di lease-back fra Philips e Electrologica dal 1° gennaio 2004.
 - 2) La durata del leasing è di dieci anni. La Commissione non ha alcuna ragione di ritenere che la vita presunta del know-how sia più breve della durata del leasing.
 - 3) Alla luce della funzione finanziaria che il know-how riveste per Rabobank, l'ammortamento su dieci anni da parte di questa può essere considerato come normale.
 - 4) Il prezzo di trasferimento del know-how è basato sugli orientamenti OCSE in materia. L'amministrazione finanziaria olandese ha inoltre verificato e approvato, all'epoca, prezzo di trasferimento del know-how usando il metodo del costprice minus, allora applicato a tal fine nei Paesi Bassi. La Commissione considera gli orientamenti OCSE come una valida base per la valutazione del know-how.
 - 5) Dato un calcolo netto commerciale, si può ritenere che Rabobank abbia concluso un contratto commercialmente sano. Oltre a ciò vi è anche la possibilità, sia per Philips che per Rabobank, di ottenere redditi supplementari con la concessione di sublicenze e con un'eventuale rivalutazione alla fine del contratto di leasing.
- (33) La Commissione ritiene, in conclusione, che il contratto di leasing di tecnologia fra Philips e Rabobank possa essere considerato a posteriori come rispondente in misura sufficiente alle condizioni poste dall'amministrazione delle finanze olandese nella comunicazione sui contratti di sale-leaseback di attività immateriali.
- (34) Oltre ai criteri riguardanti essenzialmente la proprietà (economica), la comunicazione stabilisce che alla base di un'operazione di sale-leaseback, di attività immateriali debba esservi una giustificazione economica, per impedire un abuso di tali operazioni a fini di elusione fiscale.
- (35) La giustificazione economica del contratto di leasing di tecnologia consiste per Philips in un immediato miglioramento della sua liquidità e della sua situazione di bilancio, mentre l'interesse di Rabobank consiste nei vantaggi connessi ad un'operazione di finanziamento a lungo termine. Determinante per la stipulazione del contratto sembra essere stato l'urgente fabbisogno di liquidità di Philips. Poiché il rapporto di liquidità di detta impresa era negativo, essa correva il rischio di perdere il suo status di debitore AA, e il consorzio finanziario alle sue spalle non era più disposto a fornire fondi. La liquidazione delle riserve latenti era quindi, per l'impresa, l'ultima risorsa.
- (36) Il fatto che l'amministrazione dei Paesi Bassi abbia già approvato, nel 1987, un'altra operazione di sale-leaseback attività immateriali solo in base all'interpretazione delle disposizioni tributarie generali corrobora ulteriormente la conclusione che detta amministrazione, nel caso del contratto in questione, si sia limitata ad applicare la legislazione tributaria.
- (37) Un altro modo per valutare l'applicazione o meno delle norme fiscali generali consiste nel verificare se anche altre imprese avevano all'epoca la possibilità di stipulare contratti di sale-leaseback. Il governo olandese ha redatto un elenco con i nomi delle imprese che, come Philips, si sono avvalse di contratti di sale-leaseback di attività immateriali per migliorare la loro liquidità. Tali casi sono sia anteriori che successivi all'accordo fra Philips e Rabobank. Dalla stampa si apprende inoltre che altre imprese, paragonabili a Philips, ritenevano di avere la possibilità di stipulare tali contratti.

(38) Le giustificazioni economiche sopra esposte non possono inoltre essere messe in dubbio da un possibile vantaggio fiscale conseguito con il contratto di sale-leaseback, poiché, come mostrato nel paragrafo V.1, non può essere prospettata per il bilancio statale una perdita di gettito fiscale. Il risultato sarebbe, al contrario, un vantaggio fiscale per lo Stato di un valore attuale pari, nel 1994, a 68 milioni di NLG.

c) *utilizzazione di risorse statali*

(39) Come indicato al considerando 38, il trattamento fiscale del contratto di leasing di tecnologia non produrrà alcun onere per l'erario.

VI. CONCLUSIONI

(40) Alla luce delle considerazioni sopraesposte la Commissione conclude che, poiché le autorità olandesi non hanno concesso né a Philips né a Rabobank un vantaggio fiscale a spese dello Stato attraverso un'applicazione discrezionale della normativa tributaria, non vi è alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE per nessuna delle parti interessate dal contratto di leasing di tecnologia fra Philips e Rabobank,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il trattamento, da parte dell'amministrazione delle finanze olandese, di un contratto di leasing di tecnologia fra Philips e Rabobank non contiene alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2000

relativa alla parte della carta portoghese degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 riguardante le regioni ammissibili al beneficio della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato

[notificata con il numero C(2000) 1964]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/736/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettere n. 445 del 19 maggio 1999 e n. 458 del 25 maggio 1999, della rappresentanza permanente portoghese, protocollate alla Commissione rispettivamente il 20 maggio 1999 e il 26 maggio 1999, le autorità portoghesi hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il progetto di carta degli aiuti a finalità regionale⁽²⁾, per il periodo 2000-2006 : Con lettera D/52497 dell'11 giugno 1999, indirizzata alla Rappresentanza permanente portoghese, i servizi della Commissione hanno chiesto informazioni complementari. Con lettere n. 692 del 12 luglio 1999 e n. 994 del 12 ottobre 1999 della rappresentanza permanente portoghese, protocollati alla Commissione rispettivamente il 19 luglio 1999 e il 4 novembre 1999, nonché in occasione di una riunione bilaterale svoltasi il 7 settembre 1999, le autorità portoghesi hanno completato la citata notificazione.
- (2) Con lettera SG(2000) D/100638 del 19 gennaio 2000, la Commissione, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità portoghesi sulla misura in questione, ha informato il Portogallo di aver deciso, nell'ambito degli articoli 87 e 88 del trattato CE e degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE, di non sollevare obiezioni riguardo alla parte della carta degli aiuti concernente le regioni portoghesi ammissibili al beneficio della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato (aiuto di Stato N 305/99) e di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato

riguardo alla parte della carta concernente le regioni portoghesi ammissibili al beneficio della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato (aiuto di Stato C 78/99).

- (3) La suddetta decisione della Commissione di non sollevare obiezioni relativamente ad una parte della carta portoghese, considerandola compatibile con il trattato, e di avviare il procedimento formale di esame riguardo all'altra parte della carta portoghese, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾. I diretti interessati sono stati invitati a presentare le loro osservazioni sugli aspetti della misura rispetto ai quali la Commissione ha avviato il procedimento, entro un mese a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
- (4) La Commissione non ha ricevuto nessuna osservazione.
- (5) Con lettere n. 221 del 21 febbraio 2000 della rappresentanza permanente portoghese e n. 2610 del 2 maggio 2000 del ministro dell'Economia, protocollate presso la Commissione rispettivamente il 22 febbraio 2000 e il 4 maggio 2000, ed in occasione di un incontro bilaterale svoltosi il 12 aprile 2000 e ancora per fax del 18 maggio 2000, le autorità portoghesi hanno comunicato alla Commissione le loro osservazioni.

II. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI NEI CONFRONTI DEI QUALI LA COMMISSIONE HA AVVIATO IL PROCEDIMENTO

- (6) Il progetto di carta degli aiuti a finalità regionale notificato dalle autorità portoghesi abbraccia tutto il territorio portoghese e riguarda il periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006. Ai sensi della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato le autorità portoghesi hanno proposto le regioni di livello III della NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali statistiche), e i massimali di intensità degli aiuti (in equivalente sovvenzione netto — ESN) seguenti:

Grande Lisboa:	45,68 %	ESN	nel 2000,
	36,76 %	ESN	nel 2001,
	27,84 %		nel 2002, 18,92 %
		ESN	nel 2003, 10 % ESN nel
			2004-2006

⁽¹⁾ GU C 62 del 4.3.2000, pag. 2.

⁽²⁾ Conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9), ogni carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale è costituita da un lato dalle regioni proposte a titolo delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), del trattato e dall'altro dei massimali di intensità degli aiuti all'investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro connessi all'investimento considerato per ciascuna di esse, nonché dei massimali di cumulo applicabili.

⁽³⁾ Cfr. nota 1.

<i>Lezíria do Tejo:</i>	47,68 % ESN nel 2000, 40,76 % ESN nel 2001, 33,84 % nel 2002, 26,92 % ESN nel 2003, 20 % ESN nel 2004-2006
<i>Médio Tejo:</i>	47,68 % ESN nel 2000, 40,76 % ESN nel 2001, 33,84 % nel 2002, 26,92 % ESN nel 2003, 20 % ESN nel 2004-2006
<i>Oeste:</i>	47,68 % ESN nel 2000, 40,76 % ESN nel 2001, 33,84 % nel 2002, 26,92 % ESN nel 2003, 20 % ESN nel 2004-2006
<i>Península de Setúbal:</i>	47,68 % ESN nel 2000, 40,76 % ESN nel 2001, 33,84 % nel 2002, 26,92 % ESN nel 2003, 20 % ESN nel 2004-2006.

- (7) In base alla notifica portoghese, tutti i massimali di intensità indicati verrebbero maggiorati del 10 % lordo per le piccole e medie imprese⁽⁴⁾ e nel contempo costituirebbero anche i massimali di cumulo applicabili alla totalità dell'aiuto, in caso di intervento concomitante di diversi regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla fonte da cui provengono (locale, regionale, nazionale o comunitaria).
- (8) La Commissione ha esaminato la notifica portoghese sulla base degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, in particolare delle disposizioni del punto 5.2 dei medesimi, secondo cui il progetto di carta deve essere «elaborato conformemente ai criteri di cui ai punti 3.5, 3.10, 4.8 e 4.9», tenendo conto del fatto che la copertura totale massima degli aiuti a finalità regionale in Portogallo è stata fissata, per il periodo 2000-2006⁽⁵⁾, al 100 % della popolazione nazionale.
- (9) Per quanto riguarda i massimali di intensità proposti dalle autorità portoghesi per ciascuna delle regioni di livello III della NUTS indicate, la Commissione ha ricordato che, conformemente al punto 4.8 degli orientamenti «il massimale degli aiuti a finalità regionale non deve superare il 20 % ESN in linea generale», né il 10 % ESN nelle regioni ammissibili alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) «che hanno un PIL procapite in SPA superiore e un tasso di disoccupazione inferiore alla media comunitaria rispettiva». La regione di livello III della NUTS «Grande Lisboa» è l'unica soggetta a detto massimale del 10 % ESN.
- (10) La Commissione ha altresì ricordato che, conformemente alle disposizioni del punto 5.7 degli orientamenti, per le regioni cui non si applichi più l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), a seguito della revisione della carta degli aiuti regionale e si applichi invece l'articolo

87, paragrafo 3, lettera c), potrebbe accettare, per un periodo transitorio, una riduzione progressiva delle intensità di aiuto di cui hanno beneficiato in quanto regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), secondo un ritmo lineare o più rapido, fino al massimale di intensità corrispondente in applicazione dei punti 4.8 e 4.9. Poiché tutte le regioni menzionate, che nel loro insieme costituiscono la regione di livello II della NUTS «Lisboa e Vale do Tejo», potevano beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), fino al 31 dicembre 1999, e poiché il massimale loro applicabile era fissato al 75 % lordo, le intensità di aiuto proposte dalle autorità portoghesi tenevano conto di tale possibilità.

- (11) La Commissione ha tuttavia osservato che, conformemente alla nota 43 del punto 5.7 degli orientamenti, le succitate disposizioni transitorie non si applicano alle parti delle regioni di livello II della NUTS che non possono più beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e che, «se non disponessero della percentuale di popolazione addizionale ottenuta applicando la seconda correzione, di cui al punto 8 dell'allegato III dei presenti orientamenti, avrebbero dovuto essere escluse dalla nuova carta degli aiuti». Nel caso portoghese la percentuale di popolazione addizionale corrisponde al 23,2 della popolazione nazionale totale.
- (12) Così la Commissione ha constatato che, ai sensi della notifica portoghese, l'intera regione di livello II della NUTS «Lisboa e Vale do Tejo», che rappresenta il 33,4 % della popolazione nazionale, dovrebbe beneficiare del periodo transitorio di cui al punto 5.7 degli orientamenti per l'adattamento delle intensità di aiuto di cui aveva beneficiato in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Ma, tenuto conto delle limitazioni stabilite per la portata geografica di dette disposizioni transitorie, soltanto il 10,2 % della popolazione portoghese potrebbe beneficiare di tale periodo. Pertanto la proposta delle autorità portoghesi, relativa ai massimali di intensità degli aiuti per ciascuna regione di livello III della NUTS, non poteva essere considerata compatibile con le pertinenti disposizioni degli orientamenti, il che ha indotto la Commissione a dubitare della compatibilità di questo aspetto della proposta portoghese con il trattato.
- (13) Di conseguenza, la Commissione ha osservato che, a motivo dei dubbi concernenti le intensità di aiuto proposte per ciascuna delle regioni succitate, non poteva ritenere che dette intensità fossero state modulate «in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali relativi, valutati in un contesto comunitario» conformemente al punto 4.8 degli orientamenti. Per la stessa ragione non poteva neppure considerare che le intensità di aiuto proposte per le piccole e medie imprese fossero conformi al punto 4.9 degli orientamenti. Inoltre la Commissione non poteva neppure considerare che le regole di cumulo stabilite al punto 4.18 degli orientamenti erano rispettate.

(4) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(5) GU C 16 del 21.1.1999, pag. 5.

III. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE AUTORITÀ PORTOGHESI

(14) Le osservazioni presentate dalle autorità portoghesi, nell'ambito del procedimento formale di esame, sottolineano innanzitutto il loro disaccordo sul principio stesso delle limitazioni della portata geografica delle disposizioni transitorie previste al punto 5.7 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. In tale contesto le autorità portoghesi considerano che la nota 43 limiterebbe drasticamente gli effetti delle disposizioni del detto punto 5.7 degli orientamenti, ogniqualvolta si dovesse assicurare un accompagnamento adeguato delle regioni cui non può più applicarsi l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, per evitare cambiamenti eccessivamente bruschi dei casi di ammissibilità, e ritengono che la sua applicazione alla regione di livello II della NUTS «Lisboa e Vale do Tejo» non si giustificerebbe in quanto si tradurrebbe nell'imposizione di restrizioni eccessive in materia di politica industriale e regionale in uno degli Stati membri che accorda alle imprese relativamente meno aiuti.

(15) Inoltre, le autorità portoghesi considerano che, in qualche modo, l'applicazione delle limitazioni stabilite nella stessa nota 43 avrebbe l'effetto di penalizzare indebitamente la regione di livello II della NUTS «Lisboa e Vale do Tejo», per diverse ragioni:

— ad eccezione della sola regione di livello III della NUTS «Grande Lisboa» (dove il PIL raggiunge il 114 % della media comunitaria), la regione di livello II della NUTS «Lisboa e Vale do Tejo» ha livelli di sviluppo comparabili alle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), circostanti (il PIL procapite di ognuna delle altre quattro regioni di livello III della NUTS si situa fra il 55 % e il 58 % della media comunitaria). L'intensità massima degli aiuti sarebbe tuttavia chiaramente inferiore in queste regioni. In altri termini, le quattro regioni di livello III della NUTS («Lezíria do Tejo», «Médio Tejo», «Oeste» e «Península de Setúbal») non beneficerebbero della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato esclusivamente per il fatto che fanno parte della regione di livello II della NUTS «Lisboa e Vale do Tejo»,

— in virtù delle limitazioni stabilite dalla succitata nota 43, soltanto una parte limitata della regione di livello II della NUTS «Lisboa e Vale do Tejo», che rappresenta meno di un terzo della sua popolazione, potrebbe beneficiare delle disposizioni transitorie previste dal punto 5.7 degli orientamenti. Di fatto le quattro regioni di livello III della NUTS meno sviluppate rappresentano circa il 45 % della popolazione della regione di livello II della NUTS «Lisboa e Vale do Tejo» e il nuovo limite massimo d'intensità (20 % netto) diventerebbe immediatamente applicabile in alcune di esse dal 1° gennaio 2000,

— di conseguenza, tenuto conto del livello relativo di sviluppo delle regioni di livello III della NUTS considerate, l'applicazione delle limitazioni di cui alla nota

43 di detto punto 5.7 degli orientamenti non garantirebbe la parità di trattamento fra diversi Stati membri e regioni in quanto renderebbe impossibile garantire l'adeguatezza di tutte le intensità di aiuto applicabili alla gravità e all'intensità dei problemi regionali specifici.

(16) Inoltre le autorità portoghesi considerano che l'applicazione delle limitazioni stabilite a la succitata nota 43 sarebbe contraria alla metodologia adottata dal Consiglio in materia di Fondi strutturali, in quanto essa ha riservato un trattamento molto più generoso per il «phasing out» dell'obiettivo 1 per la regione di livello II della NUTS «Lisboa e Vale do Tejo». L'applicazione di tali limitazioni in materia di aiuti di Stato a finalità regionale costituirebbe così un elemento di incoerenza fra la politica regionale a la politica di concorrenza, in contraddizione con l'obiettivo fissato dalla Commissione in questo campo ⁽⁶⁾.

(17) Nonostante il loro disaccordo di principio su qualsiasi limitazione alla portata geografica delle disposizioni transitorie previste dal punto 5.7 degli orientamenti, le autorità portoghesi hanno proceduto a modificare la loro notificazione iniziale. Con questa modifica, tendente in primo luogo ad evitare una decisione negativa della Commissione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽⁷⁾, tenuto conto delle conseguenze negative che una tale decisione avrebbe sull'applicazione di una politica regionale coerente e articolata in Portogallo, le autorità portoghesi propongono d'ora in poi, a titolo della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, le regioni di livello III della NUTS e i massimali di intensità degli aiuti seguenti:

<i>Grande Lisboa:</i>	10 % ESN durante il periodo 2000-2006
<i>Lezíria do Tejo:</i>	47,68 % ESN nel 2000, 40,76 % ESN nel 2001, 33,84 % nel 2002, 26,92 % ESN nel 2003, 20 % ESN nel 2004-2006
<i>Médio Tejo:</i>	47,68 % ESN nel 2000, 40,76 % ESN nel 2001, 33,84 % nel 2002, 26,92 % ESN nel 2003, 20 % ESN nel 2004-2006
<i>Oeste:</i>	47,68 % ESN nel 2000, 40,76 % ESN nel 2001, 33,84 % nel 2002, 26,92 % ESN nel 2003, 20 % ESN nel 2004-2006
<i>Península de Setúbal:</i>	47,68 % ESN nel 2000, 40,76 % ESN nel 2001, 33,84 % nel 2002, 26,92 % ESN nel 2003, 20 % ESN nel 2004-2006.

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla politica regionale e la politica di concorrenza: rafforzare la concentrazione e la coerenza di queste politiche (GU C 90 del 26.3.1998, pag. 3).

⁽⁷⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

- (18) Come previsto nella notificazione iniziale, tutti i suindicati massimali di intensità degli aiuti saranno maggiorati del 10 % lordo per le piccole e medie imprese e costituiranno anche i massimali di cumulo applicabili al totale degli aiuti in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla fonte da cui provengono (locale, regionale, nazionale o comunitaria).

IV. VALUTAZIONE

- (19) La Commissione ha esaminato la parte della notifica portoghese relativa alle regioni proposte a titolo della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, con le modifiche introdotte nel corso del procedimento formale di esame, sulla base degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale.
- (20) Quanto ai massimali di intensità degli aiuti proposti dalle autorità portoghesi per ciascuna delle regioni di livello III della NUTS, la Commissione ricorda che, conformemente alle disposizioni del punto 4.8 degli orientamenti e ad eccezione delle regioni ultraperiferiche o a scarsa densità demografica, «il limite massimo degli aiuti a finalità regionale non deve superare il 20 % ESN in generale», né il 10 % ESN nelle regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) «che hanno un PIL procapite in SPA superiore e un tasso di disoccupazione inferiore alla media comunitaria rispettiva». Come comunicato alle autorità portoghesi con lettera SG(98) D/12398 del 30 dicembre 1998, in cui sono stati riveduti i massimali nazionali di copertura degli aiuti regionali per il periodo 2000-2006, la regione di livello III della NUTS «Grande Lisboa» è l'unica soggetta a detto massimale del 10 % ESN.
- (21) Pertanto la Commissione ricorda anche che, conformemente alle disposizioni del punto 5.7 degli orientamenti e per le regioni cui in seguito alla revisione della carta degli aiuti a finalità regionale non si applica più l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), bensì l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), essa può accettare, per un periodo transitorio non superiore a due anni, se si tratta di aiuti al funzionamento, e a quattro anni, se si tratta di aiuti all'investimento iniziale e alla creazione di posti di lavoro, una riduzione progressiva delle intensità di aiuto di cui hanno beneficiato come regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), secondo un ritmo lineare o più rapido fino al massimale di intensità corrispondente, conformemente ai punti 4.8 e 4.9. Poiché tutte le regioni interessate, che nel loro insieme formano la regione di livello II della NUTS «Lisboa e Vale do Tejo», erano ammissibili in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), fino al 31 dicembre 1999 e il massimale degli aiuti loro applicabile era fissato al 75 % lordo (che corrispondeva, alla data della notificazione e nel caso di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, al 54,6 % ESN), le intensità di aiuto proposte dalle autorità portoghesi in favore delle regioni di livello III della NUTS «Lezíria do Tejo», «Médio Tejo», «Oeste» e «Península de Setúbal» tengono conto di questa possibilità.
- (22) Al riguardo la Commissione ricorda ancora che, conformemente alla nota 43 del punto 5.7 degli orientamenti, le disposizioni transitorie sopra menzionate non si applicano alle parti delle regioni di livello II della NUTS che, non beneficiando più della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), avrebbero dovuto, «se non disponessero della percentuale di popolazione addizionale ottenuta applicando la seconda correzione di cui al punto 8 dell'allegato III dei presenti orientamenti, essere escluse dalla nuova carta degli aiuti».
- (23) Infine la Commissione ricorda che, come ha sottolineato al punto 3.3 della sua comunicazione agli Stati membri sulla coerenza fra la politica regionale e la politica di concorrenza⁽⁸⁾, le modalità di «phasing out» saranno specifiche di ciascuna delle due politiche. In questa materia la coerenza fra tali politiche sarà garantita, come ha precisato l'Agenda 2000, dal fatto che «le azioni destinate alle regioni che continuano a beneficiare del sostegno dei Fondi strutturali a titolo provvisorio dovranno essere compatibili con le regole della politica di concorrenza in materia di aiuti di Stato», per cui considera che l'applicazione delle regole stabilite dagli orientamenti, che costituiscono di per sé una garanzia d'equità, non comporti nessuna disparità di trattamento del Portogallo rispetto ad altri Stati membri.
- (24) Stando così le cose la Commissione constata che, sulla base della notificazione portoghese le quattro regioni di livello III della NUTS «Lezíria do Tejo», «Médio Tejo», «Oeste» e «Península de Setúbal», che rappresentano il 14,9 % della popolazione nazionale, dovrebbero beneficiare del periodo transitorio di quattro anni di cui al punto 5.7 degli orientamenti, per l'adattamento dell'intensità di aiuto di cui hanno beneficiato in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), mentre, considerate le limitazioni stabilite dalla nota 43 del punto 5.7 degli orientamenti in relazione alla portata geografica di dette disposizioni transitorie, solo il 10,2 % della popolazione portoghese potrebbe beneficiare di tale periodo. Di fatto, nel caso del Portogallo, la percentuale di popolazione addizionale di cui alla citata nota 43, che può essere calcolata con il metodo descritto al punto 3 e all'allegato III degli orientamenti, una volta depurato della seconda correzione sopra menzionata e nel rispetto della copertura massima globale di 42,7 % della popolazione comunitaria, corrisponde al 23,2 % della popolazione totale nazionale.
- (25) Al riguardo la Commissione osserva che le limitazioni stabilite dalla nota 43 alla portata geografica delle disposizioni transitorie di cui al punto 5.7 degli orientamenti mirano semplicemente ad evitare che le regioni che, a causa della loro situazione socioeconomica, avrebbero dovuto essere escluse dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, ne beneficino doppiamente, in primo luogo a titolo della copertura degli aiuti [in quanto regioni cui non si applica più l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e in applicazione della seconda correzione

⁽⁸⁾ Cfr. nota 6.

prevista al punto 8 dell'allegato III di detti orientamenti] e in secondo luogo a titolo delle intensità di aiuto. Ora, tenuto conto del fatto che il PIL pro-capite di ciascuna delle quattro regioni di livello III della NUTS che, secondo la notificazione portoghese, dovrebbero beneficiare delle disposizioni transitorie sopra menzionate («Lezíria do Tejo», «Médio Tejo», «Oeste» e «Península de Setúbal»), si situa tra il 55 % e il 58 % della media comunitaria, non sembra logico sostenere che tali regioni debbano essere escluse, in tutto o in parte, dalla carta portoghese degli aiuti regionali a motivo della loro situazione socioeconomica. Al contrario le quattro regioni di livello III della NUTS in questione presentano disparità regionali sufficienti rispetto alle soglie di cui al punto 5 dell'allegato III degli orientamenti, e sono così state prese in considerazione nel calcolo del criterio di ripartizione della copertura comunitaria degli aiuti regionali a titolo della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato fra i diversi Stati membri, conformemente al metodo stabilito nel primo paragrafo dell'allegato III degli orientamenti. Pertanto, e poiché il livello del PIL pro-capite di tali regioni è simile, un trattamento differenziato di una parte di esse rischierebbe di compromettere le prospettive di sviluppo regionale dell'insieme. In tali circostanze e anche se eccede del 4,7 %, in termini di popolazione totale, il limite risultante dall'applicazione meccanica delle limitazioni stabilite dalla nota 43 sopra menzionata ai fini della determinazione della portata del beneficio delle disposizioni transitorie di cui al punto 5.7, la proposta portoghese può essere considerata, sotto questo aspetto, compatibile con gli orientamenti.

- (26) La Commissione osserva invece che, conformemente al punto 4.8 degli orientamenti, le intensità di aiuto proposte per ciascuna regione dovrebbero essere modulate «in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali relativi, valutati in un contesto comunitario». Tenuto conto del fatto che il progetto di carta portoghese comporta una riduzione significativa e immediata delle intensità di aiuto applicabili alla regione di livello III della NUTS «Grande Lisboa» (dal 75 % lordo al 10 % ESN), nonché del basso livello di sviluppo economico delle regioni di livello III della NUTS «Lezíria do Tejo», «Médio Tejo», «Oeste» e «Península de Setúbal», anche quest'aspetto della proposta portoghese può essere considerato compatibile con le pertinenti disposizioni degli orientamenti.

- (27) Infine la Commissione constata, da un lato, che le intensità di aiuto proposte per le piccole e medie imprese sono conformi al punto 4.9 degli orientamenti, che prevede la possibilità di concedere loro le maggiorazioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese⁽⁹⁾, ossia il 10 % lordo nelle regioni ammissibili alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e, d'altro lato, che le regole di cumulo stabilite al punto 4.18 degli orientamenti sono rispettate. Anche rispetto a questi due aspetti la proposta portoghese può essere considerata compatibile con le pertinenti disposizioni degli orientamenti.

V. CONCLUSIONE

- (28) Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione considera che il nuovo progetto della parte della carta portoghese degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, riguardante le regioni ammissibili alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, è compatibile con le disposizioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte della carta portoghese degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 concernente le regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'applicazione di detta misura è di conseguenza autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽⁹⁾ GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2256/2000 della Commissione, dell'11 ottobre 2000, che deroga, per quanto riguarda l'elenco delle varietà e delle associazioni varietali delle sementi di colza e di ravizzone «doppio zero», al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 258 del 12 ottobre 2000)

A pagina 17, allegato:

anziché: «Coccon (VA: 70 % CSH 08 (MS), 10 % Bristol, 10 % Capitol»,

leggi: «Coccon (VA: 70 % CSH 08 (MS), 10 % Bristol, 20 % Capitol».

A pagina 23, allegato:

è inserita la varietà «Sprinter» tra «Spirit» e «Sputnik».
